

## ACCORDO AZIENDALE

Addì 15/12/2014 in Roma presso la sede della UILTUCS

Tra

La Società DPS GROUP S.r.l.

e

FILCAMS CGIL NAZIONALE in persona di Alessio Di Labio

FISASCAT - CISL NAZIONALE in persona di Elena M. Vanelli

UILTUCS NAZIONALE in persona di Ivana Veronese

unitamente alle relative strutture territoriali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS e alle RSA dei siti interessati si sono incontrati in data odierna nell'ambito della procedura di mobilità L.223/91 avviata il 1/12/14.

### Premesso che

- a) In data odierna si è concluso un accordo tra la società DPS GROUP S.r.l., le OO.SS. così come sopra rappresentati, a seguito della procedura di riduzione personale avviata dalla società in data 1 dicembre 2014 per la cessazione di attività dei punti vendita indicati nella lettera di apertura e la riduzione di personale nei punti vendita indicati nella lettera di apertura.
- b) le Parti, nell'ambito della procedura di riduzione di personale, hanno individuato il ricorso alla CIGS per cessazione attività della durata di mesi 12 + 12 ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge 223/91 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 31826 del 18.12.2002 nonché del D.L. 249/2004 conv. in legge 291/2004, per i punti vendita interessati dalla cessazione di attività e il CDS per i punti vendita interessati dalla riduzione di personale;
- c) relativamente al personale posto in CIGS le parti, con la finalità di adottare soluzioni atte a consentire la riduzione dell'impatto sociale di tale decisione, hanno pattuito di rimandare alla presente intesa aziendale la definizione del sostegno per i lavoratori che non si opporranno al licenziamento.

### Tanto premesso, le Parti raggiungono il seguente accordo


1. L'azienda si impegna a riconoscere ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento durante il periodo di CIGS, a titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo pari a:
  - € 12.000,00 lordi per le risoluzioni entro i primi 6 mesi di CIGS;
  - € 9.000,00 lordi per le risoluzioni dal 6° mese e 1 giorno al 12° mese meno un giorno di CIGS;

Per l'eventuale restante periodo autorizzato dal Ministero, le parti si incontreranno per definire gli incentivi.



L'importo di cui sopra verrà corrisposto a ciascun lavoratore, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e ss. c.p.c., che preveda, da parte del lavoratore, la conferma dell'importo dell'incentivo spettante e l'accettazione del licenziamento.

L'incentivo all'esodo verrà erogato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra, le spettanze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di preavviso entro la prima scadenza di paga successiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Il T.F.R. verrà corrisposto secondo i tempi previsti dal vigente CCNL.

Letto confermato e sottoscritto

DPS GROUP S.r.l.  


FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL  

UILTUCS 

RSA 

